

U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

14-15

GENNAIO - GIUGNO 1982

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Onoriamo la memoria delle Toghe cadute per mano dei terroristi (Avv. Achille Melchionda) | 1 |
| Il Congresso di Rimini | 3 |
| Il « Tribunale delle libertà » (Avv. Angelo Sibilio) | 4 |
| Autonoma Sezione di Corte d'Appello per l'Emilia-Nord? | 12 |
| Avvisi distribuiti e manifesti affissi da Enti di patronato nei locali degli uffici giudiziari | 13 |
| La Camera arbitrale della Provincia di Modena: una nuova espe- rienza (Avv. Giorgio Giusti) | 14 |
| Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli Av- vocati e Procuratori | 15 |
| Illegittimità costituzionale della legge di Previdenza? | 16 |
| Procuratori legali 1981: statistiche e risultati | 20 |
| Decreti ingiuntivi e rivalutazione (Avv. Stefano Grazioni) | 21 |
| Il contributo 2% per la Cassa Avvocati concorre alla formazione della base imponibile | 22 |
| Qualche confine in meno per l'avvocatura europea | 23 |
| Giurisprudenza disciplinare - Massimario | 24 |
| Cronistoria di una pensione forense (Avv. Arturo Dall'Olio) | 26 |
| Diciamoci la verità (Avv. Achille Melchionda) | 28 |
| Equo canone: pied à terre e garçonnière (a.m.) | 31 |
| Atti giudiziari: registrazione | 32 |
| A buon intenditor... numeri e lettere | 32 |

ONOR
PER I

S
sussu
nazio
soltan
dio te
disar

zioni
Polizi
bre 1

nell'a
lavor
diziar
da as

avuto
e nor

rappr

tame
pello
Sinda
(pena
e de

ma
cord
dedic

ONORIAMO LA MEMORIA DELLE TOGHE CADUTE PER MANO DEI TERRORISTI

Sembra che l'ondata più impetuosa sia passata, anche se odiosi sussurri ancora si registrano. Braccati, dispersi, rifiutati dalla coscienza nazionale, i terroristi di casa nostra denunciano la sconfitta dedicandosi soltanto a rapine o spingendo la rabbia impotente fino al recente episodio torinese: l'assassinio a freddo delle due povere guardie giurate, già disarmate e stese a terra.

Il nostro Paese ha conosciuto anni tremendi: dalle prime manifestazioni violente del 1976-77 alle uccisioni indiscriminate di Carabinieri, Poliziotti, Agenti di Custodia; dalla strage di Piazza Fontana, del 12 dicembre 1969, al massacro della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Fra le vittime della follia omicida dei terroristi, noi che operiamo nell'ambiente della Giustizia non possiamo dimenticare quanti, uniti nel lavoro e nel senso del dovere dalla medesima toga che nelle aule giudiziarie ci accomuna pur nella diversità delle funzioni, sono stati uccisi da assassini di presunta diversa estrazione politica.

Una la toga, una la morte, una la fede delle vittime e di quanti hanno avuto il coraggio di non indietreggiare, raccogliendone anzi il messaggio e non disperdendone l'esempio.

Il ricordo dei Loro nomi, il significato del valore di ciò che Essi hanno rappresentato, non deve essere dimenticato.

Mi sono permesso di avanzare una proposta, in una lettera appositamente inviata nell'ottobre 1982 ai Sigg.ri Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Bologna, del Consiglio degli Ordini forensi e del Sindacato avvocati e Procuratori di Bologna: intitolare le aule di udienza (penale e civile) del Palazzo Baciocchi di Bologna al nome dei Magistrati e degli Avvocati vittime del terrorismo.

Anche una lapide comune potrebbe avere il medesimo significato; ma l'intitolazione delle aule aggiungerebbe più incisiva efficacia al ricordo, conservando quotidiana attualità al nome al quale ciascuna sarebbe dedicata.

Se non erro, i Caduti sono stati:

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Vittorio Occorsio | magistrato | 10-7-1976 |
| Fulvio Croce | avvocato | 28-4-1977 |
| Riccardo Palma | magistrato | 14-2-1978 |
| Gerolamo Tartaglione | magistrato | 10-10-1978 |
| Emilio Alessandrini | magistrato | 29-1-1979 |
| Vittorio Bachelet | vice-presid. C.S.M. | 12-2-1980 |
| Nicola Giacumbi | magistrato | 16-3-1980 |
| Girolamo Minervini | magistrato | 18-3-1980 |
| Guido Galli | magistrato | 19-3-1980 |
| Mario Amato | magistrato | 23-6-1980 |

Apporre all'ingresso delle aule di giustizia una targa col nome e la qualifica delle vittime, con data di nascita e di morte, significherebbe dedicare alla Loro memoria il lavoro quotidiano, ancora possibile grazie anche al Loro sacrificio; significherebbe eternare il ricordo, rinnovandone continuamente il nome, e tramandarlo a quelle future generazioni alle quali si osa sperare sarà risparmiato così drammatico bagno di sangue.

Alla proposta ha dato immediata risposta il Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna, osservando fra l'altro:

« Ci sembra che questo sia in realtà un modo civile e doveroso di tenere vivo il rimpianto e la memoria di Uomini caduti nell'esercizio della comune attività di lavoro a servizio della Giustizia ».

Mi sia consentito aggiungere che una cerimonia di inaugurazione delle targhe-ricordo fatta, se possibile, all'inizio dell'anno giudiziario, sarebbe il modo migliore per conferire all'iniziativa la dovuta solennità.

Achille Melchionda

Non
tre gi
dell'A
dini e
ché s
pleti;
troppo
munq
Dir
succe
che p
rità. I
organ
del C
Cor
dispo
all'ord
insuff
si era
gno d
proble
è inse
la pro
videnz
si è u
maria
è arri
tata a
I R
i Coll
Riccia
zional
per u
sional
plimer
li, a n
fuso s
Pec
ciente
sposiz
neppu
piccol
co del
Non

IL CONGRESSO DI RIMINI

Non riassumeremo le bellissime tre giornate (14, 15, 16 maggio 1982) dell'Assemblea Nazionale degli Ordini Forensi di Rimini: anzitutto perché saranno pubblicati gli atti completi; inoltre perché occorrerebbe troppo spazio, e si rischierebbe comunque l'incompletezza.

Dire che l'iniziativa ha ottenuto successi superiori alle più ottimistiche previsioni è riferire la nuda verità. Merito anche di quanti l'hanno organizzata, in particolare i Colleghi del Consiglio dell'Ordine di Rimini.

Come era prevedibile, il tempo a disposizione per trattare i due temi all'ordine del giorno si è rivelato insufficiente. Inizialmente, del resto, si era partiti dall'idea di un convegno da dedicare esclusivamente ai problemi istituzionali dell'Ordine; si è inserita — di vivissima attualità — la problematica della Cassa di Previdenza e Assistenza; se da un lato si è un po' snaturata la finalità primaria del convegno, dall'altro se ne è arricchito l'interesse e ne è risultata accresciuta la partecipazione.

I Relatori ufficiali, in particolare i Colleghi Mario Barbato e Edilberto Ricciardi, per il tema della Cassa nazionale, e Franzo Grande Stevens, per un nuovo Ordinamento professionale, non hanno bisogno di complimenti; è per doveroso ringraziarli, a nome di tutti, per l'impegno profuso senza risparmio di energie.

Peccato, dicevamo, che insufficiente si è rivelato il tempo a disposizione per gli interventi orali: neppure facendo, di sera, le ore piccole, si è potuto esaurire l'elenco delle prenotazioni.

Non delusa neppure l'aspettativa

sul nodo cruciale delle proposte di riforma dell'ordinamento professionale: la questione della rappresentanza degli iscritti, che ha vivacemente diviso l'assemblea fra le due opposte soluzioni (la rappresentanza ex lege in capo ai Consigli dell'Ordine, o quella spontanea e delegabile alle libere associazioni, in particolare ad eventuali sindacati). E' prevalsa, crediamo, la saggezza: una linea per così dire intermedia, quanto basta tuttavia per respingere tendenze inconsapevolmente corporativistiche e quasi certamente in-costituzionali.

Tempo perso, come sostengono tanti detrattori di questi incontri e dibattiti? Voci destinate ad orecchie che non vogliono sentire?

Pare proprio di no. Ci informa infatti la Collega Presidente del Consiglio bolognese:

La nostra Assemblea di Rimini pare dia frutto avendo richiamato l'attenzione del legislatore. Secondo infatti quanto autorevolmente dichiarato dal Presidente della Commissione legislativa senatoriale Sen. Cioce al Consiglio Nazionale Forense, nel prossimo mese di settembre le proposte unanimemente votate a Rimini in tema di ordinamento professionale saranno considerate dalla Commissione legislativa su relazione del Comitato designato dal Consiglio Nazionale Forense di cui fa parte l'ottimo relatore in materia Avv. Franzo Grande Stevens. Esprimiamo il voto che questa sia la volta buona e alle speranze seguano i fatti...

Avv. Angiola Sbaiz

IL « TRIBUNALE DELLE LIBERTA' »

La legge 12/8/82 n. 532 ha introdotto importanti innovazioni nella delicata materia della libertà personale, anzi per essere più precisi della libertà personale dell'imputato.

In linea teorica, visto il dettato Costituzionale (art. 27) che sembrerebbe stabilire come l'imputato non debba considerarsi colpevole fino a quando questa colpevolezza non sia stata dichiarata da sentenza passata in giudicato, l'istituto della carcerazione preventiva se ed in quanto riconducibile alla nozione di pena (però la Corte Costituzionale — sentenza 64/1970 — ha ritenuto come la detenzione preventiva non abbia funzioni di anticipare la pena applicabile solo dopo l'accertamento della colpevolezza; ma può legittimamente essere predisposta in virtù di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti il processo) non dovrebbe aver diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.

Pratiche esigenze di politica criminale, in considerazione della pericolosità (tale ritenuta considerando la natura, le modalità di svolgimento del reato, la personalità del reo) considerata la purtroppo inevitabile lungaggine della giustizia penale, considerando ancora la possibilità di inquinamento di prove attuabili da un pericoloso criminale a piede libero, in funzione anche dell'allarme sociale che desterebbe la intangibilità (intangibilità che la pubblica opinione considererebbe alla stregua di impunità) del delinquente nella immediatezza della scoperta di fatti che consentissero ricondurre alla stessa persona l'episodio-reato fino alla definizione (annosa di regola) del procedimento penale, hanno reso necessarie queste misure giustificate sì alla luce di queste considerazioni ma che difficilmente sfuggono alla critica di una non codificata, ma esistente, presunzione di colpevolezza a carico dell'indiziato.

La Corte Costituzionale ha però ritenuto — sentenza 124/72 — chiarire ridimensionando l'apparente contenuto della norma; « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva » statuendo che: « con l'art. 27 il Costituente non ha sancito una presunzione di innocenza — che in senso assoluto sarebbe incompatibile con ogni misura di carcerazione preventiva — ma ha voluto asserire che durante il processo esiste un imputato non già un colpevole ».

Ricordiamo la grande severità del testo originario dell'art. 253 c.p.p. che comminava la carcerazione obbligatoria a chiunque fosse imputato di reati che oggi — questa non è certo una considerazione positiva — visto il dilagare della criminalità fanno sorridere (ci riferiamo per esempio alle lesioni volontarie gravi o al delinquente abituale, professionale o per tendenza al sottoposto alla libertà vigilata ecc., che fosse imputato di un qualsivoglia delitto doloso che prevedesse la reclusione senza determinazione di minimo).

Questa rigida normativa è stata temperata nel 1955; al tempo comunque era inibita la possibilità di concedere la libertà provvisoria per reati per quali fosse obbligatorio il mandato di cattura.

Successivamente evolvendosi in senso garantista la normativa penale, la legge 373/72 concesse al Giudice la facoltà di far beneficiare della libertà provvisoria l'imputato di reato per il quale fosse obbligatorio il mandato di cattura.

Ce
scente
da ecce
ferito i
deputat
l'allarm
all'ema
libertà
recidiva
1975 ve
per de
cattura
banda
della p
volte c
sonalità
di catt
guisse
indiziat
conced
rietà o
dell'art
A
nevano
minati
Su
ancora
cattura
provvis
La
dell'art
per i d
quanto
(profor
dità es

A)
ma no

B)
ed è c

C)
è amr

D)

In
ritenut
del ma
zione
temper
tanto

Certo sotto la spinta dell'opinione pubblica spaventata dalla crescente criminalità, oppure forse (l'Alta Corte — sent. 88/76, — investita da eccezioni di incostituzionalità condivise in pieno e riportò quanto riferito in sede di relazione delle commissioni riunite della camera dei deputati statuendo « le norme son state dettate al fine di fronteggiare l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità, successiva all'emanazione della legge 737/72 a fronte molto probabilmente della libertà provvisoria accordata ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva ») visto il risultato pratico poco brillante dell'innovazione, nel 1975 venne applicata (legge 152/75) un'energica stretta di freni. Si inibì per determinati reati — **fosse o non fosse obbligatorio il mandato di cattura ex art. 253 c.p.p.** (ad esempio: la semplice partecipazione a banda armata punibile con la reclusione da 3 a 9 anni quindi al di fuori della previsione del n. 1 del citato articolo) — la concessione del più volte citato beneficio; si reintrodusse una cogente valutazione della personalità dell'indiziato (imputato di delitto che comportasse il mandato di cattura obbligatorio in libertà provvisoria per altro reato cui conseguisse l'obbligatorietà di detto mandato, imputato di determinati reati, indiziato in altro procedimento penale di reati analoghi: ai fini della concedibilità o meno della libertà provvisoria non ai fini, della obbligatorietà o meno di mandato di cattura come nella originaria formulazione dell'art. 253).

A questo giro di vite fecero seguito altre leggi speciali che imponevano il mandato di cattura obbligatorio senza discrezionalità per determinati reati (in materia di armi, es.).

Successivamente ancora nel 1979 si ritenne opportuno allargare sì ancora la cerchia dei reati pei quali fosse obbligatorio il mandato di cattura, ma temperare il principio della non concedibilità della libertà provvisoria a quelli pei quali fosse « prevista la cattura obbligatoria ».

La legge 532/82 ha anzitutto corretto tecnicamente l'infelice dizione dell'art. 8 D.L. 15/12/79 n. 625, convertito (ora più correttamente « se per i delitti previsti... è obbligatorio il mandato di cattura » sicché oggi quanto alle misure limitative della libertà personale ante condanna (profondamente riformate come vedremo) i reati potrebbero per comodità essere divisi in quattro categorie:

A) Reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio, ma non è prevista la libertà provvisoria;

B) Reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio ed è concessa la libertà provvisoria;

C) Reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo (per i quali è ammessa libertà provvisoria);

D) Reati per i quali non è ammesso il mandato di cattura.

In buona sostanza si è voluto distinguere un certo gruppo di reati ritenuti tanto gravi da non lasciare margine di discrezione all'attività del magistrato, un secondo gruppo che non lasciasse campo alla discrezione del magistrato quanto all'emissione di detto mandato ma col grosso temperamento della concedibilità della libertà provvisoria (in pratica tanto grosso da superare la preclusione detta, posto che nulla in linea

teorica, può impedire ad un G.I. di spiccare mandato di cattura alle ore X del giorno G e concedere la libertà provvisoria lo stesso giorno alle ore X e minuti 1) un terzo gruppo che lasci la più assoluta discrezionalità in ordine alla carcerazione preventiva ed al ripensamento; un quarto gruppo che assolutamente non consenta la carcerazione preventiva.

Sparisce quindi la categoria dei reati per i quali il Magistrato aveva discrezionalità quanto alla cattura ma non in ordine alla libertà provvisoria successiva.

Prima di affrontare organicamente il problema delle innovazioni strettamente attinenti la libertà personale dell'imputato commentiamo un'interessante norma innovatrice: è stato introdotto l'art. 392 bis c.p.p. che fa obbligo al P.M. decorso un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel ruolo generale degli affari penali di richiedere al Presidente del Tribunale il decreto di citazione, oppure al G.I. la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, o ancora al detto G.I. il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento medesimo.

Dovrebbero scomparire quindi certe lunghissime istruttorie, sommarie solo nella definizione, e snaturanti la natura dell'istituto così come incisivamente scolpita negli artt. 391 e 389 c.p.p. (flagranza, confessione, prova evidente, non necessità di atti istruttori lunghi e complessi).

Non sono previste sanzioni di nullità a scadenza termini così come non erano previste per il comma 2 dell'art. 272 c.p.p. (obbligatoria trasmissione degli atti al G.I. per l'istruttoria formale in difetto di richiesta o di decreto di citazione o di sentenza di proscioglimento oltre il termine di gg. 40 per l'imputato detenuto) ma certo il disposto della norma non per questo correrà il rischio di trasformarsi in lettera morta vista la possibilità (eventuale e astratta) di sanzioni disciplinari e vista la — ovvia a nostro avviso — conseguente facoltà dell'imputato di sollecitare la formalizzazione dell'istruttoria decorso l'anno appunto, pur quando sia decaduto dal diritto concessogli dall'art. 389 comma quarto c.p.p. di chiedere la formalizzazione dell'istruttoria entro 5 gg. dal pervenimento di idoneo atto da cui possa ricavarsi la certa notizia di procedimento penale a suo carico.

La prima rilevante innovazione della legge 532/82 consiste nella obbligatorietà di una concreta motivazione del mandato di cattura (l'art. 10 ha introdotto l'obbligo di « specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza » nella stesura del decreto relativo) modificando l'art. 264 c.p.p..

Non possiamo non ricordare come l'Alta Corte (citata sent. 64/70) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 264 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la motivazione del mandato di cattura; certo però la giurisprudenza aveva temperato e non poco quest'obbligo di motivazione sì che ben avrebbe potuto essere sufficiente ad esempio « ritenuta la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza come emerge dagli atti ». Ed in proposito: Cass. 28/3/79 Gragnano: « Deve ritenersi adeguatamente motivato l'ordine o il mandato di cattura nel quale si faccia riferimento ai sufficienti indizi di colpevolezza risultanti nelle indagini di polizia giudiziaria e riassunti nel rapporto di denuncia »; Cass. 22/11/78 Dionisi: « La motivazione del mandato di cattura è da ritenersi immune da vizi giuridici ed errori di diritto quando il Giudice Istruttore abbia indicato le fonti da cui sono desunti gli indizi di col-

pevolezza senza dare dimostrazione della loro sussistenza o la ragione della loro efficacia ».

Veniamo infine ai punti più interessanti:

- 1) l'introduzione di misure coattive o limitative comunque della libertà personale in alternativa alla carcerazione preventiva;
- 2) l'introduzione di una istanza (definita riesame) intesa a sottoporre a verifica la misura restrittiva della libertà personale ed i sequestri;
- 3) il nuovo regime delle impugnazioni propriamente dette in ordine a quanto sopra e conseguentemente ai provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Le misure sostitutive sono:

A) l'arresto in casa o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza;

B) il divieto di dimorare in un determinato luogo; l'obbligo di residenza in un determinato comune; l'obbligo di presentarsi periodicamente ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria (inutile ricordare che le misure sub B già erano previste — a discrezione del Giudice — per chi otteneva la libertà provvisoria (art. 282 comma secondo nel testo originale) e quelle sub A limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 247 c.p.p., e limitatamente alla custodia in casa).

Ora queste particolari misure (che d'ora in avanti chiameremo paradedentive) ovviamente non possono essere applicate a cuor leggero, si rende necessaria la valutazione del pericolo di fuga, di inquinamento di prove, della pericolosità dell'imputato a tutela della collettività, pericolosità deducibile e dalla personalità dell'imputato stesso e dalle circostanze del reato (art. 4 della legge modificante l'art. 254 c.p.p.).

Salta immediatamente all'occhio l'importanza di questa innovazione: il magistrato ha ora la facoltà di tutelare la società senza costringere il prevenuto all'umiliazione (ed ai pericoli) del carcere.

Ci pare giusto fare un paragone con le modalità di esecuzione delle pene previste dalla legge 689/81 agli art. 55/56/57; non si tratta della stessa cosa viste le diversissime finalità dell'istituto della pena e della carcerazione preventiva (sanzionatoria l'una cautelare l'altra) ma certo si evidenzia l'intenzione del legislatore di coartare col carcere soltanto la grande criminalità introducendo misure meno afflittive a livello di precauzione e di espiazione.

Questi provvedimenti possono essere applicati:

- 1) **In sede di convalida di arresto** quando il mandato di cattura non sia obbligatorio: **tutte quelle sub A e sub B (art. 2).**

Qualora però il Magistrato che proceda ad interrogatorio non sia competente (per materia, per territorio) e non ritenga ordinare la liberazione dell'imputato, emetterà un decreto di convalida, provvisorio, e trasmetterà gli atti all'autorità competente.

Questa entro tre giorni dal ricevimento della notizia provvederà o alla liberazione o alla convalida dell'arresto: in tal caso potrà disporre

o la permanenza della carcerazione o l'applicazione delle misure paradedentive sub A e B (custodia in casa, obbligo o divieto di soggiorno).

In difetto di pronuncia di definitivo decreto di convalida, il decreto provvisorio si perimerà e consegnerà a ciò il diritto di scarcerazione dell'imputato.

2) **In sede di convalida di arresto** (anche quando il mandato di cattura sia obbligatorio) quando trattisi di donna incinta o che allatti il proprio figlio, quando l'imputato trovisi in gravi condizioni di salute o superi l'età di 65 anni: **quelle sub A** - ovviamente tenute presenti le circostanze di cui all'art. 254 novellato comma 2 ut supra - (art. 3);

3) **In sede di sospensione di mandati di cattura (se obbligatori)** allorquando trattisi di imputata gravida, in corso di allattamento o comunque di imputato in gravi condizioni di salute le misure sub A (art. 5): scompare a tal fine l'istituto della cauzione o malleveria che pur permane come condizione ipotizzabile per la concessione della libertà provvisoria.

4) In alternativa alla concessione della libertà provvisoria dal giudice competente o dal P.M. in corso di istruttoria sommaria (art. 14) da questo beneficio sono ovviamente esclusi i reati che precedentemente avevamo inquadrato in categoria A (mandato di cattura obbligatorio, non concedibilità alla libertà provvisoria).

5) Dal G.I. in alternativa del mandato di cattura richiesto dal P.M. (art. 6 novellante l'art. 263 c.p.p.).

Sono revocati con conseguente carcerazione dell'imputato anche in caso di mandato di cattura non obbligatorio:

1) quando si modificchino quegli elementi indicati dal secondo comma del citato art. 254 (pericolo di fuga, di inquinamento di prove ecc.); obbligatoriamente quando l'imputato violi uno degli obblighi (di soggiorno di presentazione ecc.) impostigli — (art. 4) — con decreto motivato.

2) ad libitum dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento nel caso di cui il n. 2 del precedente paragrafo — donna incinta ecc. — (art. 3 ultima parte) (la disposizione in pratica è rimasta immutata vedi il cambiamento disposto dalla vecchia formulazione dell'art. 247 e 259).

3) con decreto motivato nei casi di sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura (la disposizione è rimasta immutata nel nuovo testo dell'art. 259 c.p.p.).

4) in sede della revoca dell'ordinanza che avesse comminato la misura paradedentiva in alternativa alla libertà provvisoria con nuova ordinanza motivata e contestuale mandato di cattura in caso di pericolo di fuga o violazione degli obblighi imposti (la disposizione è rimasta nel nuovo testo dell'art. 292 c.p.p. richiamato dall'art. 14).

L'innovazione più importante però è quella del « riesame » del provvedimento restrittivo della libertà personale: quello che di fatto, ha in pratica dato nella dizione corrente il nome alla legge: l'istituzione di se-

zioni s
Libertà
Qu
di lavo
con co
Magist
variate
L'i
gnazion
il princ
l'osserv
in certi
quel gi
breviss
Pro
forme e
cancelle
detenut
in casa
5gg. da
(o dalla
questa
tore di
mediata
dichiar
atti o l
speciali
Il T
(eccezio
sopra c
d'appell
vedimen
In c
restrittiv
La
come si
bile dall
A)
di cui a
detentiv
254 nov
B) c
della ca
tati in c
comma)
C)
misure p
D) c
tura (art

zioni specializzate presso i tribunali battezzati tout court Tribunali della Libertà.

Queste sezioni — per le quali è facile prevedere un robusto carico di lavoro — sono costituite nell'ambito delle Sezioni Penali dei Tribunali con composizioni indicate anno per anno dal Consiglio Superiore della Magistratura e nei limiti del possibile, compatibilmente con l'organico, variate.

L'istituto giuridico definito « riesame » può somigliare ad una impugnazione ma non è una impugnazione in senso stretto, sussiste ancora il principio dell'impulso di parte (come vedremo) ma non è obbligatoria l'osservanza del « tantum devolutum quantum appellatum » e si giunge in certi casi alla caducazione ex lege del provvedimento restrittivo quando quel giudice collegiale non si pronunci entro termini rigorosissimi e brevissimi.

Procediamo con ordine: **la procedura:** la richiesta è proposta con le forme ed il rito delle dichiarazioni di impugnazione (da depositarsi nella cancelleria del giudice — a quo se così si può dire — oppure per il detenuto, a direttore dello stabilimento penitenziario oppure per il coatto in casa in altro luogo a mani di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria) entro 5gg. dall'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale (o dalla notifica ex art. 173 c.p.p. in caso di latitanza); giunta che sia questa dichiarazione all'autorità che ha emesso il provvedimento (**direttore di carcere, ufficiale di Polizia Giudiziaria la devono trasmettere immediatamente**) detta autorità ha l'obbligo entro 24 ore di trasmettere la dichiarazione stessa (definita come già detto « richiesta ») nonché gli atti o la copia dei medesimi al competente tribunale (rectius sezione specializzata).

Il Tribunale a questo punto entro tre giorni dalla ricezione degli atti (eccezionalmente entro 6 giorni statuendo la proroga del termine di cui sopra con motivato decreto a comunicarsi alla Presidenza della corte d'appello) deve confermare o revocare con ordinanza camerale il provvedimento restrittivo della libertà personale.

In difetto di pronuncia del termine di cui sopra il provvedimento restrittivo si perimerà.

La domanda di riesame (il Tribunale deciderà anche nel merito e come si dirà anche extra petita quanto ai motivi prospettati) è proponibile dall'imputato e dal suo difensore:

A) contro il mandato di cattura o di arresto — salvo le eccezioni di cui appresso (art. 7); contro il decreto di revoca delle misure paradedentive inflitte in luogo della carcerazione preventiva (art. 7 rif. art. 254 novellato) nei reati a mandato di cattura facoltativo.

B) contro il decreto di revoca di misura paradentiva inflitta in luogo della carcerazione nei casi previsti dall'art. 247 c.p.p. novellato — imputati in gravi condizioni di salute donne incinte ecc. — (art. 5 ultimo comma).

C) contro il decreto di convalida dell'arresto (anche se disponga misure paradedentive); contro il decreto provvisorio di convalida (art. 2).

D) contro il decreto che revochi la sospensione del mandato di cattura (art. 5).

E) contro il decreto di revoca di misura paradetentiva emessa dal G.I. o nel corso dell'istruttoria con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

F) Dall'imputato, dal suo difensore o da chi avrebbe interesse alla restituzione delle cose sequestrate contro il decreto di convalida ex art. 244 bis. In tali casi il termine è di dieci giorni dalla data di esecuzione del decreto delle A.G. o dalla data di notificazione della convalida del sequestro di P.G.

L'ordinanza camerale sovra richiamata sfugge come detto al principio generale posto per le tipiche impugnazioni (*tantum deliberatum quantum appellatum*) infatti (testualmente art. 8) la revoca — e la conseguente scarcerazione dell'imputato — può esser disposta — e giustificata anche per motivi diversi di quelli indicati dall'imputato.

Il problema: dovrà l'imputato prospettare dei motivi in forza dei quali ritenga meritevole di accoglimento la richiesta di riesame o potrà *tout court* chiedere il riesame affidandosi alla clemenza del Tribunale?

Opiniamo per la seconda ipotesi: per prudenza comunque sarà opportuno spendere qualche rigo sulla richiesta.

Il Tribunale della Libertà decide quale giudice di seconda istanza secondo il rito e le forme dell'appello (ovviamente quindi a nostro avviso il *thema decidendum* sarà ristretto a quanto lamentato in sede di dichiarazione di gravame e specificato nei relativi motivi):

1) sugli appelli che il procuratore della Repubblica o il Procuratore generale presentassero avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta del mandato di cattura promanante dal giudice competente (viene quindi a caducarsi la competenza del G.I. e della sezione istruttoria); (art. 6).

2) sugli appelli che proponesse l'imputato o il suo difensore o il Procuratore della repubblica o il Procuratore generale avverso l'ordinanza del pretore o del G.I. (ovviamente di concessione o di reiezione) in materia di libertà provvisoria (art. 16).

3) sugli appelli che proponessero l'imputato o il procuratore della repubblica o il procuratore generale contro l'ordinanza che ha deciso sulla scarcerazione in fase di istruttoria (art. 13).

Sono infine impugnabili mediante il ricorso per cassazione — per violazione di legge:

1) dall'imputato: mandato ed ordini di cattura o di arresto, i decreti di revoca delle misure paradetentive per i quali non è ammessa richiesta di riesame (art. 7).

2) dall'imputato o dal suo difensore o dal procuratore della repubblica o dal procuratore generale: le ordinanze tutte camerali che decidono in materia di riesame dal Tribunale della libertà.

3) dall'imputato o dal suo difensore nonché dal procuratore della repubblica o dal P.G. le ordinanze del tribunale della libertà che decidessero sulla scarcerazione.

4) dall'imputato o dal suo difensore: le ordinanze del Tribunale della libertà che decidono sulla libertà provvisoria.

5) dall'imputato e dal suo difensore o dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale o dal terzo che abbia diritto alla restituzione: l'ordinanza del tribunale della libertà che decida in materia di sequestro.

6) dall'imputato dal suo difensore, dal procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale contro le ordinanze emesse dal Tribunale della Libertà in seguito all'appello di cui al punto 1 precedente paragrafo (di accoglimento e rispettivamente reiezioni di gravame sporto contro la concessione del mandato di cattura).

Concludendo quindi possiamo dire che il legislatore ha inteso anzitutto contenere il ricorso alla carcerazione preventiva per alcuni casi ponendo misure alternative; sottoporre mandati, ordini di cattura di arresto, decreti di sequestro al controllo di un organo giurisdizionale collegiale il quale dovrà decidere con ordinanza motivata e molto alla svelta a scanso di perenzione; sveltire le procedure di impugnazione per i provvedimenti restrittivi della libertà personale e reiettivi delle istanze ad hoc istituendo giudici specializzati; consentire all'imputato la possibilità di impugnare a ragion veduta i provvedimenti restrittivi della libertà personale imponendo l'obbligo di concreta motivazione e a mandati e ad ordini in materia di libertà personale.

E' ovviamente troppo presto per una critica disamina della nuova normativa: la pratica evidenzierà i difetti e le lacune eventuali esistenti e gli inconvenienti che conseguiranno, però viene spontaneo dire che forse più esatto sarebbe stato attribuire alla competenza delle Sezioni Istruttorie — le quali son quasi svuotate dei loro poteri — i procedimenti di riesame e d'appello oggi attribuibili al tribunale della libertà: ciò in considerazione dell'imponente carico di processi pendenti (tutti conosciamo quanto siano lunghi i tempi intercorrenti in tutti i tribunali fra le richieste di citazione del P.M. o le ordinanze di rinvio a giudizio del G.I. e il dibattimento) nonché forse istituire una sezione specializzata in Cassazione come è stato fatto in campo civile per la Sezione Lavoro per giudicare sui non pochi ricorsi che conseguiranno l'applicazione di questa legge.

In attesa comunque di un nuovo codice di procedura penale accontentiamoci delle riforme al vecchio che — ci si perdoni la crudezza della definizione — somiglia a un vestito vecchio pieno di toppe, rammendi, toppe sulle toppe, rammendi sulle toppe messe sulle toppe.

Avv. Angelo Sibilio

AUTONOMA SEZIONE DI CORTE D'APPELLO PER L'EMILIA-NORD?

Piacenza, Parma, Reggio Emilia chiedono la restaurazione della Sezione distaccata della Corte d'Appello in Parma, come già era negli anni venti e trenta. Prestigio della città di Maria Luigia, comodità di accesso per difensori e parti delle due città confinanti, all'origine della richiesta, che già ha ottenuto il consenso di uomini politici delle tre Province e di Uffici giudiziari del Distretto.

Nettamente contrario il Consiglio dell'Ordine di Bologna, che il 25 marzo 1982 ha deliberato ed inviato a varie autorità, nazionali e regionali, la seguente

MOZIONE

Il Consiglio esprime la sua viva preoccupazione per le notizie che sono pervenute, per ora in via del tutto ufficiosa, relativamente ad una scissione delle funzioni e attività della Corte d'Appello di Bologna che dovrebbe portare addirittura alla costituzione di nuova Corte se non di sezione staccata per i Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia con sede in Parma.

Segnala alle autorità dello Stato e regionali nonché al Consiglio Superiore della Magistratura per la loro più attenta considerazione come tale iniziativa si ponga in netto contrasto con la concezione unitaria della Regione Emilia-Romagna che, nel suo massimo organo giudiziario di gloriosa tradizione quale è la Corte distrettuale, ha indubbiamente una delle espressioni che ne costituiscono il cemento. Il che si riflette anche su una esigenza, largamente sentita nel ceto giudiziario e forense del distretto, di unità di indirizzi nella giurisprudenza attualmente assicurati dalla piena efficienza della Corte regionale.

Rileva inoltre come altri fermenti autonomistici potrebbero manifestarsi, in via di giustificabile contrappeso, nella Romagna, con conseguente ulteriore riduzione dell'ambito di competenza della Corte d'Appello regionale.

Il Consiglio avanza infine la richiesta che opportune puntuali indagini vengano svolte previamente ad ogni deliberazione sulla iniziativa. E ciò con riferimento alla sussistenza o meno di giustificate gravi esigenze, in relazione ai tempi, alle accelerate e assicurate comunicazioni fra Bologna e la parte occidentale della Regione, nonché nella considerazione che la istituzione della nuova Corte o sezione staccata porterebbe, fra l'altro, o ad un impoverimento delle strutture giudiziarie locali o alla creazione di nuove strutture in ogni caso con oneri finanziari considerevoli, mentre l'apparato della Giustizia versa nella situazione a tutti ben nota.

Secondo l'allegato prospetto riflettente accertamenti svolti presso le locali Cancellerie, le impugnative relative alle pronunce dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia in sede civile e penale per gli anni 1980 e 1981 (per ora soli considerati) appaiono in misura certamente esigua rispetto all'attività della Corte.

ALLEGATO

dalla consultazione del Registro degli affari penali e dal Ruolo generale cause civili

| Procedimenti penali | 1980 | 1981 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Corte d'Appello di Bologna | 2.250 | 2.256 |
| Parma | 206 | 135 |
| Piacenza | 124 | 139 |
| Reggio Emilia | 167 | 194 |
| | <u>597</u> | <u>468</u> |
| Cause civili | | |
| Corte d'Appello di Bologna | 1.415 | 1.410 |
| Parma | 100 | 158 |
| Piacenza | 69 | 90 |
| Reggio Emilia | 113 | 91 |
| | <u>282</u> | <u>339</u> |

AVVISI DISTRIBUITI E MANIFESTI AFFISSI DA ENTI DI PATRONATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ufficio Presidenza

È stato rilevato che nei locali degli uffici giudiziari vengono distribuiti — e talvolta affissi — volantini o manifesti per fare propaganda dei servizi di assistenza legale che sarebbero forniti da enti di patronato, al di fuori dei compiti ad essi assegnati dalla legge.

In verità tali compiti sono espressamente limitati alla assistenza e tutela dei lavoratori nelle materie relative alla « previdenza » ed alla « quiescenza » (art. 1 D. Lgs. C.P.S. 29-7-1947 n. 804). Non occorre quindi precisare che — ad esempio — le controversie relative a risarcimento danni per incidenti stradali, quelle concernenti le questioni successorie, le locazioni, ecc. esulano dall'attività di tali enti.

Ne consegue che ogni forma di pubblicità o di propaganda comunque diretta a stimolare i lavoratori e — in generale — gli interessati a rivolgersi ai patronati per la trattazione di affari che i patronati stessi non dovrebbero trattare è, quanto meno, inopportuna; ed è sommamente sconveniente che propaganda di tal genere venga svolta all'interno del Palazzo di Giustizia.

Prego perciò di dare le opportune disposizioni perché il lamentato inconveniente non si verifichi, e perché venga immediatamente rimossa ogni eventuale affissione effettuata in contrasto con i criteri sopra indicati.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dr. Giuseppe Delfini)

LA CAMERA ARBITRALE DELLA PROVINCIA DI MODENA: UNA NUOVA ESPERIENZA

La mancanza di sollecite risposte alla domanda di giustizia è diventata quasi un luogo comune, nel quale non debbono però trovare giustificazione e quiescenza i reali problemi connessi alla crisi giudiziaria del sistema. Né tanto meno, penso, da parte degli operatori del diritto che, in prima linea e di persona, risentono non soltanto delle difficoltà pratiche del lavoro quotidiano, ma di più profondi disagi connessi al loro ruolo ed alla efficienza, correttamente richiesta alla loro attività professionale.

Fra le possibili soluzioni alternative, esiste contenuta negli statuti di talune Camere di Commercio, la previsione di una Camera Arbitrale, con compiti non soltanto istituzionali, ma anche di informazione e diffusione circa il suo uso, nonché l'approfondimento dei problemi connessi all'arbitrato per una reale attuazione dei compiti prefissi. Da una se pure sommaria indagine dette Camere, però, non hanno trovato riscontro e sono rimaste pressoché inattive. Azzardando alcune ipotesi ciò può essere dipeso innanzi tutto dalla loro stessa collocazione quale mera previsione statutaria dalla mancata divulgazione e, quindi, conoscenza da parte degli operatori economici, nonché da una certa diffidenza nei confronti di una giustizia non togata che, per quanto spesso, anche immotivatamente, criticata, gode ancora del privilegio di un ruolo tradizionale e perciò assimilato nelle coscienze.

Recentemente, però, si è costituita una Camera Arbitrale della Provincia di Modena, sotto gli auspici della locale Camera di Commercio, che rappresenta, sotto certi aspetti, un fatto nuovo ed originale, da considerare con particolare attenzione. Si tratta, infatti, di una istituzione autonoma, alla quale partecipano (i dati si riferiscono al 31-12-1981), quali soci, ben ventidue categorie economiche e dodici tra ordini, collegi, associazioni, sindacati professionali, secondo uno statuto ed un regolamento di notevole interesse.

La Camera Arbitrale sta ora « muovendo i primi passi » sotto la spinta iniziale dei soci, cercando, per altro, la necessaria e vitale referenza degli operatori, ad evitare, ancora una volta, che manchi una adesione attiva all'utilizzo dell'istituto. Né le difficoltà riguardano attualmente soltanto le previsioni circa l'uso effettivo dell'istituto stesso, in quanto pare permanga una certa indifferenza anche da parte di taluni ordini e di taluni professionisti.

Infatti (se si eccettua la domanda di due dottori in agronomia e di due consulenti del lavoro) la richiesta di iscrizione è stata avanzata pressoché dai soli avvocati (ad oggi nel numero di cinquanta).

La circostanza non pare priva di particolare significato. E', quindi, il legale che più di ogni altro risente della cosiddetta « crisi della giustizia » e si dimostra pronto e disponibile per ogni seria soluzione alternativa, che possa più sollecitamente risolvere i problemi connessi all'esercizio della sua attività.

Direi, altresì, che in ciò si evidenzia anche senso di responsabilità, in quanto il professionista si dimostra disponibile a rinunciare ad un ruolo più tradizionale, per sperimentarne altri, forse più adeguati ai tempi,

senz'altro a ciò stimolato anche dal disagio quotidiano collegato alla attività giudiziaria. La esperienza, si diceva, è originale perché costituita ed organizzata dalle categorie economiche e professionali sulla base di sentite esigenze reali. Resta da verificarne completamente la operatività, la funzionalità e l'utilizzo che ne verrà fatto, nonché la capacità della Camera Arbitrale stessa di proporsi in termini di credibilità, affidabilità e serietà, quale effettivo strumento di riduzione del contenzioso giudiziario e di corretta esecuzione dei presupposti che ne hanno stimolato la costituzione.

Ritengo, comunque, sia una esperienza da seguire, divulgare ed approfondire, con la collaborazione non soltanto riservata agli « addetti ai lavori », bensì, come l'atto costitutivo prevede estesa a tutti gli operatori economici e, quindi, alla parte più attiva della nostra realtà sociale.

Avv. Giorgio Giusti

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Approvazione della deliberazione n 68 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori in data 30 gennaio 1982 concernente modalità di pagamento dei contributi dovuti in applicazione dell'art. 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con telegramma prot. n. 9/PS/40222 ha approvato la seguente deliberazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/1980.

(Omissis).

Il Consiglio di amministrazione:

udita la relazione;

visti gli articoli 18 e 29 della legge n. 576/1980;

tenuto presente che il dettato di cui al citato art. 29 - di fatto - non è attuabile alla luce delle disposizioni che regolano la formazione dei ruoli e la riscossione in quanto:

1) la riscossione mediante ruoli esattoriali avviene in 4 rate (legge n. 41/1978) e non già in unica soluzione;

2) la formazione dei ruoli deve essere effettuata nel rispetto di tre precise scadenze (31 dicembre, 1 giugno 1 agosto);

3) per moltissimi nominativi l'iscrizione a ruolo è subordinata alla preventiva attribuzione ed acquisizione del codice esattoriale in mancanza del quale non può procedersi all'iscrizione stessa;

considerato che sono pervenute alla cassa circa 13.000 domande di retrodatazione e di iscrizione con effetto retroattivo, quasi tutte nella prima quindicina di ottobre, e che saranno necessari tempi non brevi per l'esame e l'istruttoria delle singole pratiche.

preso atto che la suddetta disposizione di legge stabilisce che la omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti comporta la decadenza della domanda e che molti colleghi hanno manifestato la loro apprensione sulla sorte delle loro istanze;

ravvisato che, allo stato attuale, non è possibile dare assicurazione agli interessati che il mancato pagamento nei termini delle somme dovute, per ritardi nella compilazione dei ruoli, non comporti alcun pregiudizio;

all'unanimità, delibera che il pagamento di quanto dovuto in applicazione dell'art. 29 della legge n. 576/1980 venga effettuato direttamente dall'istante mediante c/c postale.

La presente delibera, adottata ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n. 576/1980, sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prevista approvazione.

(Omissis).

Il presidente: avv. Edilberto Ricciardi

Il segretario: dott. Alfredo Bonu

(dalla Gazzetta Ufficiale 7-5-1982 n. 124)

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DI PREVIDENZA?

ORDINANZA resa in data 7 ottobre 1982 dal Pretore del lavoro di Bologna dott. Vincenzo Castiglione nella causa n. 1967/R.G. 1981

promossa da **Ballarini Piero, Bandiera Giuseppe, Benini Alessandro e altri n. 38 avvocati pensionati dell'Ordine di Bologna, con intervento di altri n. 4 colleghi dello stesso Ordine**

nei confronti

della **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori**

Omissis

« I ricorrenti hanno chiamato in giudizio la Cassa Naz. di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, chiedendo l'accertamento che essa non è legittimata:

1) a ridurre a due terzi la pensione di vecchiaia degli avvocati e procuratori, che restano iscritti agli Albi professionali dopo il conseguimento del diritto alla pensione;

2) a pretendere la corresponsione del contributo soggettivo di cui all'art. 10, comma terzo, e di cui all'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576, dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione, salva la loro contribuzione nella misura della metà, ossia, del 5% per i primi cinque anni dal pensionamento in relazione al previsto supplemento di pensione di cui al penultimo comma dell'art. 2 ».

Omissis

« Dopo la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, la Cassa convenuta si è regolarmente costituita con un'ampia memoria difensiva, con la quale ha contestato i rilievi dei ricorrenti ed ha chiesto il rigetto delle loro domande ».

Omissis

« Discussa la causa, essendo state prospettate diverse questioni di illegittimità costituzionale, il Pretore si è riservata la decisione.

Diritto.

E' stata eccepita l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20-9-1980 n. 576 per contrasto con gli articoli 3, 4, 23, 35, 36 e 38, 2° comma, della Costituzione.

Per una migliore comprensione della questione, appare necessario ricordare che, nella complessa serie delle disposizioni legislative e regolamentari, che hanno preceduto la legge di riforma del 1980, l'art. 38 della legge 1952 n. 5 aveva così disposto: « l'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17, n. 5 e 25 » (è la c.d. contribuzione personale obbligatoria annua). Nelle successive leggi di modificazione del 31-7-1956 n. 991, 20-2-1958 n. 96 e 10-4-1962 n. 164, l'art. 38 della legge del 1952 non aveva subito variazioni.

Così come non era stato modificato neppure dalla legge 25-2-1963 n. 289 e dalle ulteriori disposizioni legislative del 5-7-1965 n. 798; 12-3-1968 n. 237 e 410.

Solamente con la legge n. 991 del 24-12-1969, che aveva fissato in misura percentuale e progressiva, rispetto al reddito, il contributo obbligatorio annuo degli iscritti, si era verificata una modifica, poiché l'art. 6 aveva stabilito testualmente: « gli avvocati e procuratori, che fruiscono della pensione di anzianità e che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di L. 60.000 » (penultimo capov.).

« La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione » (ultimo comma).

L'obbligo di contributo soggettivo per i pensionati era stato introdotto con criteri del tutto diversi dalla contribuzione dei non pensionati: in misura fissa e non percentuale e progressiva rispetto al reddito.

Contemporaneamente, le modalità del suo pagamento erano state previste soltanto come detrazione a riduzione della pensione, ossia entro i suoi limiti. La legge di riforma n. 319 del 22-7-1975, all'art. 7, non aveva disposto alcunché, ad eccezione di un rinvio alla Tabella A allegata ad essa dove, nel titolo della Tabella, era stato scritto: « contributo obbligatorio annuo da corrispondersi per scaglioni di reddito professionale, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonché dai pensionati della Cassa stessa che continuano a mantenere la iscrizione agli Albi ».

La suddetta Tabella A, in appendice alla misura dei contributi dovuti per scaglioni, aveva, però, ribadito il principio della percezione dei contributi da parte dei pensionati con decurtazione della pensione e sulle sue tredici mensilità.

Tutte le precedenti disposizioni sono state abrogate dalla legge di riforma del 1980 n. 576, che ha introdotto sostanziali innovazioni, salva l'applicazione della legislazione precedente in quanto più favorevole per gli avvocati già pensionati.

Il testo degli articoli, della cui legittimità costituzionale i ricorrenti dubitano, è il seguente:

1) Art. 2, comma 6: « il titolare della pensione di vecchiaia, che resti iscritto agli albi di avvocato e procuratore, ha diritto a una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti ».

2) Art. 10, comma 3: « il contributo di cui ai commi precedenti (ossia, il contributo soggettivo: n.d.r.) è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione ».

Poste le premesse precedenti, il Pretore ritiene che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 6, e 10, comma 3, della legge n. 576 del 20-9-1980 è rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine al primo dei due articoli (art. 2, comma 6), si deve dire che esso contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione appare evidente, ove si consideri che il diritto alla pensione in misura uguale per esercenti o non più esercenti la professione forense, dipende dalla posizione di diritto conseguente all'età e alla durata dell'iscrizione e della contribuzione.

A parere del Pretore, non può influire, determinando una riduzione dell'entità della pensione, un fattore assolutamente estraneo all'acquisizione del diritto, ossia la permanenza nell'esercizio della professione.

Come esattamente la difesa dei ricorrenti ha posto in evidenza, « la pensione una volta maturata, e formata con i contributi di ciascuno degli iscritti... rappresenta un diritto acquisito e non riducibile od inagibile per i titoli che non attengano alla sua costituzione ».

Una volta che questa riduzione si verifica per elementi estranei alla costituzione appare chiara la irrazionalità di una norma (quella, appunto, dell'art. 2, comma 6), che viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. A questo riguardo, per evitare equivoci e per contestare i rilievi giuridici della difesa della Cassa, sembra opportuno ricordare che il principio di uguaglianza, stabilito nell'art. 3 (secondo il quale « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali », primo comma) è stato oggetto di ampie ed, a volte, aspre dispute dottrinali, con la formazione di due distinte tendenze nelle quali può classificarsi il pensiero degli autori.

In base alla prima, il legislatore sarebbe tendenzialmente tenuto ad uniformare le discipline o parte o alcuni attributi di queste in forza del canone della concezione paritaria dell'eguaglianza. La seconda ha riguardo al perché, ai motivi, alla ratio delle differenziazioni che il legislatore necessariamente introduce e viene definita come concezione materiale o valutaria dell'eguaglianza.

Certo è che, almeno tendenzialmente, tutta l'attività legislativa appare funzionalizzata al perseguimento di finalità costituzionali, per la possibilità di sindacare, attraverso il principio di eguaglianza, la corrispondenza di qualsiasi legge con un interesse tutelato nella Costituzione.

La nostra Costituzione, oltre a presupporre, in molte altre disposizioni, il principio di eguaglianza (storicamente affermato come reazione agli abusi dell'antico regime anteriore alla rivoluzione francese), come si è detto, ne fa oggetto di una specifica dichiarazione nell'art. 3.

Il principio, secondo un'ormai assodata giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. ad es. sentenze n. 28 del 1957; n. 42 del 1961; n. 155 del 1963 ecc.), va inteso nel senso che: 1) ad eguaglianza di condizioni soggettive ed oggettive deve corrispondere uguaglianza di trattamento legislativo, mentre non vanno pareggiate situazioni oggettivamente diverse, perché il principio di eguaglianza vieta che si dettino leggi diseguali per casi diseguali. Da un lato, è vietata la concessione di privilegi, cioè l'attribuzione al singolo di situazioni, diritti ecc., particolari che in qualche modo amplino il suo stato giuridico rispetto a quello di cui gode la generalità dei soggetti che si trovino in pari condizioni, dall'altro, sono vietate le esclusioni e le limitazioni che creino disparità di trattamento per persone che si trovino in parità di condizioni o per il singolo rispetto alla generalità; 2) il legislatore ordinario possa dettare norme diverse per regolare situazioni, ritenute obiettivamente diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita. Il tutto, si intende, purché la distinzione trovi una ragionevole giustificazione (cfr. Corte Costituzionale 7-4-1981, sentenza n. 50), altrimenti sussisterebbe l'incostituzionalità.

La diversità delle situazioni, cioè, deve risultare da criteri di razionalità e congruità comunemente accolti, criteri che, nel caso dell'art. 2, comma 6, della legge n. 576/1980 non sussistono per mancanza di diversità di situazioni.

Né può, in contrario, invocarsi, per sostenere, la legittimità costituzionale del 6° comma dell'art. 2 il principio di mutualità.

Infatti, se è vero che la legge n. 576/80, nel porre l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa, realizza, attraverso la contribuzione di tutti, da un canto il fine della solidarietà e del diritto alla prestazione da parte dei più sfortunati ed anziani e dall'altro canto il principio di uguaglianza nei confronti di tutti gli avvocati, iscritti alla Cassa, è altrettanto vero che gli avvocati (come i ricorrenti), i quali abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e continuino la professione forense, hanno già contribuito alla realizzazione del fine mutualistico.

L'art. 2, comma 6, della legge n. 576 del 1980 contrasta, poi, con l'art. 38 della Costituzione, che prevede per tutti i cittadini il diritto ad ottenere « mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, e disoccupazione involontaria » (secondo comma).

La legislazione previdenziale ordinaria, sotto la pressione delle forze sociali che determinano le trasformazioni politiche e sociali, ha subito indubbiamente un'evoluzione che può dirsi in gran parte ispirata all'idea della sicurezza sociale accolta nella nostra Costituzione.

Questa evoluzione, ancorché parziale e spesso frammentaria, è tuttavia di grande interesse.

Attraverso l'individuazione del valore da attribuire ai principi costituzionali, è certo che la tutela previdenziale è stata estesa a tutte le categorie di lavoratori autonomi, mediante strumenti di tipo mutualistico ed assicurativo.

Ora, è da sottolineare che se l'avvocato, pervenuto a vecchiaia non riceve i mezzi necessari alla propria sopravvivenza, attesa la modesta entità della pensione corrisposta dalla Cassa, è costretto a proseguire nella propria attività forense e non si comprende perché debba continuare il versamento di un contributo oneroso, senza la certezza di ottenere un compenso per questo sacrificio con una successiva riliquidazione dell'attività e dei contributi versati.

I rilievi di incostituzionalità sopra esposti valgono anche in ordine al secondo articolo (art. 10, comma 3) della legge n. 576 del 1980.

C'è soltanto da aggiungere che il terzo comma dell'art. 10, nel prevedere al raggiungimento dell'età pensionabile la prosecuzione nella contribuzione da parte degli avvocati, che continuino nell'attività forense per almeno cinque anni anche se utilizzabili agli effetti dell'8° comma dell'art. 2, incorre nel vizio di irrazionalità, comportante violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Omissis

P. Q. M.

visto l'art. 23 legge 11-3-1953 n. 87;

Dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, e 10, comma 3, della legge 20-9-1980 n. 576 per contrasto con gli articoli 3 e 38, 2° comma, della Costituzione.

Sospende

il presente giudizio;

Dispone

che, a cura della Cancelleria, siano immediatamente trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale e che sia notificata copia della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispone

che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica ».

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, con l'adesione dell'Unione Regionale Consigli Ordini Forensi Emilia-Romagna, mentre ha deliberato di dare notizia del presente provvedimento agli Ordini d'Italia, ha formulato il voto cui invita gli altri Ordini ad associarsi che, sollecitandosi la pronunzia della Corte Costituzionale, la Cassa che rappresenta in primis i pensionati, soprasseda ad iniziative nei loro confronti in fra l'altro in contrasto con gli emendamenti alla legge in vigore da essa stessa proposti con sua formale deliberazione.

PROCURATORI LEGALI 1981: STATISTICHE E RISULTATI

Le domande di ammissione agli esami del 1981 sono state 553; la Commissione ne ha ammesse 544.

Si sono presentati alla prima prova scritta 241 candidati, alla seconda 238.

E' chiaro che la differenza tra ammessi (544) e presenti al primo scritto (241) indica la massa di candidati, ben 303, che chiede la partecipazione in più sedi, per poi optare per quella che ha fama di minore severità.

Voto sufficiente hanno riportato 116 candidati alla prima prova scritta, 111 nel secondo tema. Occorrendo però la sufficienza in entrambi i temi (con la sola eccezione di chi, riportando un 5 in uno scritto, ottenga almeno un 9 nell'altro), sono risultati ammessi agli orali soltanto 72 aspiranti.

Rapportando questa cifra al totale di quanti hanno partecipato ad entrambe le prove scritte (238), si ha una percentuale di ammessi agli orali del 30,25: leggermente superiore alla media degli ultimi anni.

Vi sono state però delle sorprese agli orali, si potrebbe dire « senza precedenti », almeno in misure così rilevanti:

| | |
|--------------------|----|
| ammessi agli orali | 72 |
| presentatisi | 71 |
| respinti | 6 |
| dichiarati idonei | 65 |

In conclusione: 65 nuovi procuratori legali sui 238 che si sono presentati alle due prove scritte: cioè il 27,31% (ancora superiore alle più basse medie degli anni precedenti).

Pur con tutte le riserve, non da oggi soltanto avanzate, sul congegno e sulle modalità concrete di questi superatissimi esami, si ripresenta la polemica di sempre: troppo severe le commissioni o troppo impreparati, mediamente, i candidati?

Intuitiva la risposta a seconda della categoria dalla quale proviene; anche perché non vi è prova di esame che non contenga una rilevante quota di pura fortuna. Ma se da questa si prescinde, considerandola anche di natura imprevedibile ed eccezionale (tipica la situazione di chi, del tutto fortuitamente, ha avuto occasione di approfondire poco prima degli esami proprio quell'argomento che sarà poi oggetto di un tema scritto), un sereno giudizio conclusivo dovrebbe essere nel senso delle utilità di una certa selezione, nella speranza che soltanto i migliori si predispongano ad affrontare una così seria e difficile professione come la nostra.

Se a tutti i 65 idonei vanno i migliori auguri, particolari complimenti e felicitazioni meritano quanti hanno conseguito voti alti, superiori al 60 (cioè, alla media del 7,5 su 10). Ecco la classifica:

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Maria Cristina Salvatori | totale voti | 65 |
| Silvio Marozzi | » | » 62 |
| Rosa Sinisi | » | » 61,2/5 |
| Elisabetta Melotti | » | » 61,1/5 |
| Antonio Pederzoli | » | » 60,1/5 |

DECRETI INGIUNTIVI E RIVALUTAZIONE

Segnalo il seguente problema per l'interesse di ordine generale che esso coinvolge e suscita, meritevole della massima attenzione.

Ho in questi giorni presentato alla Pretura di Bologna ricorso per ingiunzione nel quale era espressamente richiesta la rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT.

Il Giudice non ha accolto l'istanza attinente la richiesta rivalutazione monetaria, **senza spendere un rigo di motivazione.**

Non mi soffermo sull'aspetto di violazione della norma positiva (l'art. 640, comma 2° c.p.c. impone che il decreto di rigetto **sia motivato** senza distinguere tra rigetto totale, o parziale, come nella fattispecie), ma indico una questione generale di civiltà e sensibilità giuridica.

Ed invero:

a) sulla questione della concedibilità in sede di provvedimento monitorio non può ignorarsi l'ampio e qualificato dibattito dottrinale seguito al decreto del **Trib. Milano 16-2-1979**, Pres. Pajardi (cfr. **Foro it.** 1979, I, 1555; **Giur. it.** 1979, I, 406; **Giust. Civ.** 1979, I, 894; **Riv. Dir. e Proc. Civ.** 1979, 3° fascicolo).

b) in sede locale vi sono state in Pretura, riunioni di magistrati sul diverso ma connesso problema della concedibilità in sentenza, anche in materia non di lavoro, della rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Un Giudice (Pretore dott. Guarino) già ha instaurato tale prassi nelle sentenze di condanna.

c) il fatto che contro il decreto di rigetto, di cui all'art. 640 c.p.c. non sia concesso reclamo, non può e non deve esonerare il giudice dell'istanza monitoria non dico dall'obbligo di motivazione, imposto dalla legge, ma anche da una precisa presa di posizione in via generale portata a conoscenza di tutti nei modi più opportuni (vedasi in proposito il comunicato della Presidenza del Tribunale di Milano pubblicato nella sopracitata rivista), sui criteri ai quali l'ufficio si atterrà nell'esercizio di quel potere che, per essere di fatto discrezionale ed amplissimo (si veda, ad esempio la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale riconosciuta al Presidente del Tribunale adito in sede monitoria da Corte Cost. 29-12-1977, n. 163), **proprio per questo è opportuno venga autoregolamentato** da ogni competente ufficio, eventualmente e possibilmente in sintonia con gli Uffici di equal competenza funzionale.

Appare evidente che una preventiva elaborazione e comunicazione dei criteri di massima ai quali il Giudice competente ad emettere l'ingiunzione si atterrà in merito al problema della rivalutazione delle obbligazioni pecuniarie non solo costituirebbe un preciso punto di riferimento per tutti gli utenti, anche potenziali, della Giustizia — debitori o creditori — ma anche inciderebbe, in modo notevole, sulla dimensione stessa e sulla ripartizione del carico giudiziario tra gli Uffici e quindi, in definitiva, sulla funzionalità del servizio di rendere giustizia. E poiché il problema del miglior funzionamento della Giustizia non è più eludibile almeno per chi — magistrato, funzionario, avvocato —, è operatore quotidiano del settore, ritengo auspicabile che il Consiglio Forense si faccia

promotore sull'argomento di un pubblico incontro informativo e di studio, chiamando a concorrervi tutte le persone e categorie interessate.

L'iniziativa assumerebbe grande valore soprattutto come indicazione di un metodo.

Si tratterebbe infatti di un'attiva collaborazione, nel rispetto delle singole responsabilità ed attribuzioni a ciascuno conferite dalla legge, tesa sia ad ottenere quelle riforme che « non costano » e servono alla collettività sia ad eliminare anche il sospetto di una sorpassata o malmeditata gestione di determinate funzioni giudiziali.

Avv. Stefano Graziosi

IL CONTRIBUTO 2% PER LA CASSA AVVOCATI CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Tale contributo, ai sensi dell'art. 13 del decreto Iva, rappresenta un onere verso terzi accollato al committente e quindi costituisce integrazione del corrispettivo.

Risoluzione ministeriale n. 350283 del 21 giugno 1982 - Direzione Generale Tasse.

L'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense, prevede che a partire dal 1 gennaio 1982, tutti gli iscritti agli albi degli avvocati devono applicare una maggiorazione previdenziale del 2 per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

In relazione a tale disposizione, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di..., con telegramma in data 15 gennaio 1982, ha chiesto di conoscere se il contributo integrativo della citata legge, debba essere o meno incluso nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Esaminati i termini della questione, ritiene lo scrivente che la risposta non può che essere affermativa in quanto l'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la base imponibile delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione ed i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato dalle intestazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Non vi è dubbio che nel caso in rassegna, allorché l'avvocato, prestatore di servizi, chiede al cliente l'onorario aumentato del 2 per cento ai sensi della legge sopracitata esercita in concreto la facoltà concessagli dalla legge di pretendere dal beneficiario del servizio una maggiorazione dell'onorario, maggiorazione esposta in fattura, che viene a configurarsi per il cliente come corrispettivo, costo integrativo del servizio.

La circostanza che il corrispettivo degli avvocati si distingua in diverse voci, diritto di procuratore, onorari di avvocato, maggiorazione del 2 per cento, rimborso spese ecc., non toglie all'insieme dovuto al professionista la natura di corrispettivo del servizio prestato.

L'esclusione dal computo della base imponibile è espressamente disciplinato dall'art. 15 del citato D.P.R. n. 633 il quale prevede, tra l'altro, al n. 3 che non sono oggetto di imposizione le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatto in nome e per conto, purché regolarmente documentate.

Premesso che quest'ultima norma - rimborso spese - trova applicazione anche nel rapporto avvocato-cliente si ribadisce che all'infuori delle esclusioni previste espressamente nella menzionata norma, non è consentito operare riduzioni della base imponibile nella quale, come innanzi detto, devono ritenersi compresi, ai sensi del citato art. 13, tutti gli oneri dovuti a fronte dell'acquisizione del bene o del servizio da parte del cessionario o beneficiario.

D'altra parte, lo scrivente, con nota n. 330949 del 27 luglio 1981, in occasione della proposta di legge concernente la riforma della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ha espresso parere contrario all'emanazione di una norma che prevedeva la non assoggettabilità all'Irpef ed all'Iva di un contributo integrativo analogo a quello previsto per la cassa forense.

QUALCHE CONFINE IN MENO PER L'AVVOCATURA EUROPEA

È doveroso, oltre che motivo di soddisfazione, per chi da tempo si interessa del problema dello scambio di esercizio professionale almeno nell'ambito della Comunità Europea, segnalare la **legge 9 febbraio 1982 n. 31**, significativamente intitolata « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee ».

Non si è raggiunto ancora quell'ottimum di libero esercizio della professione che i sempre più intensi rapporti commerciali fra Stati, e cittadini, aderenti alla C.E.E. effettivamente esigono. Ma un primo, importante passo è stato compiuto dal nostro legislatore.

Tempi lunghissimi richiede l'idea di una maggiore e migliore liberalità. Non si tratta soltanto di superare problemi politici e legislativi, in parte addirittura impensabili (trovare

punti di intesa fra ordinamenti che si richiamano alla **common law** e ordinamenti ispirati alla più rigorosa codificazione, sembra alla nostra concezione ed educazione giuridica addirittura fantascienza); si tratta anche di preparare adeguatamente le nuove leve professionali, quelle che trarranno vantaggio dalla futura legislazione europea.

Viene in essere il limite, ahinoi arcaico, dello studio universitario; l'ostilità degli italiani per lo studio delle lingue; la pigrizia mentale ed il conservatorismo che serpeggiano (o dominano) nell'avvocatura italiana.

Ma non bisogna disperare. Arriveremo anche qui dopo gli altri, ma ci arriveremo, con l'intelligenza e le capacità che, quando vogliamo, sappiamo mettere a frutto.

Intanto, benvenuta sia — anche a forzare certa nostra fatalistica rassegnazione — la legge 31/82.

Falsa dichiarazione di morte del cliente per interrompere un processo - Censura

Viola i doveri di dignità e lealtà professionale l'avvocato che attesta in udienza, contrariamente al vero l'avvenuto decesso del proprio cliente, ottenendo in tale modo l'interruzione del processo.

Tale comportamento appare particolarmente grave sia perché può compromettere la credibilità degli avvocati nei confronti dei magistrati, sia perché incide negativamente nei rapporti tra colleghi, rapporti improntati alla fiducia indispensabile nella vita professionale.

In considerazione della mancanza di precedenti a carico dell'incolpato, sanzione adeguata è la censura.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 21 novembre 1980)

* * *

Reiterato protesto di assegni; appropriazione di somme di clienti; omissione di incarichi ricevuti - Cancellazione

Viola i doveri di dignità e decoro professionale l'avvocato che ha riportato condanne penali per emissione continuata di assegni a vuoto; che — allo scopo di procurarsi un profitto ingiusto — si appropria della somma di L. 1.900.000 versatagli da una parte per provvedere al pagamento di un creditore (reato estinto per effetto di amnistia);

— che ha omesso di rispondere alla richiesta di clienti e colleghi diretta ad ottenere notizie di pratiche a lui affidate; che ha omesso il compimento di atti dovuti in forza di incarichi ricevuti; che non ha provveduto alla restituzione di atti e documenti a lui consegnati; che non ha provveduto al pagamento di spese, competenze ed onorari spettanti a colleghi della cui opera professionale si è avvalso.

Avuto riguardo da un lato alla gravità dei fatti, dall'altro all'irrogazione nel passato di una sola sanzione disciplinare (avvertimento) ed al circoscritto periodo di tempo in cui i fatti si sono realizzati, sanzione adeguata appare la cancellazione.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 30 settembre 1981)

* * *

Non corretto rapporto professionale con agenzia infortunistica - Censura

Viola i doveri di probità e dignità professionale l'avvocato che presta la propria opera professionale a favore di agenzia infortunistica, collaborando con continuità con la stessa e consentendole, anche se non espressamente, di usufruire della propria carta intestata.

Viola i doveri di probità e dignità professionale l'avvocato il quale ingenera in una parte, che ha affidato una propria pratica ad una agenzia

infortunistica e nella sede della quale parlò con il legale, la convinzione di essere da lui difesa e non la informa del fatto che, in realtà, altro legale provvedeva alla difesa in giudizio.

Sanzione adeguata è la censura.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 24 febbraio 1982)

* * *

Negligenza verso il cliente - Avvertimento - Autentica di firma del cliente - Obbligo di verifica

Viola i doveri di probità e dignità professionale l'avvocato che mantiene un comportamento negligente nei confronti della cliente, non informandola delle vicende e dell'esito della causa.

Sanzione adeguata è l'avvertimento.

Dal punto di vista professionale deve essere considerato cliente (con il conseguente obbligo di informazione in merito alle vicende ed all'esito della causa) colui i cui interessi sostanziali sono affidati al legale.

Anche se la certificazione della firma del cliente da parte del difensore non costituisce autenticazione, la correttezza professionale impone di accertare che la firma provenga effettivamente dal cliente. La certezza della effettiva provenienza è data non soltanto dalla apposizione di detta firma alla presenza del legale, ma può essere desunta anche da altre circostanze, quali la conoscenza del cliente, l'invio della procura direttamente da parte dello stesso, la conoscenza della firma per rapporti precedenti.

Non costituisce elemento sufficiente per un ragionevole convincimento della provenienza della procura dalla persona alla quale viene attribuita la sottoscrizione, la consegna della procura stessa da parte di una agenzia infortunistica alla quale si è rivolto il mandante.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 24 febbraio 1982)

CRONISTORIA DI UNA PENSIONE FORENSE

Approssimandosi la faticosa età pensionabile (che per i legali, tra l'altro, scatta al 65° anziché al 60° anno di età, come per la generalità dei prestatori d'opera subordinati), mi sono dato carico di mettere in grado la Cassa nazionale di previdenza di liquidarmi la pensione a decorrere dal 1° marzo 1981.

Infatti si vociferava con insistenza che il menzionato Ente provvedeva in merito con notevoli ed ingiustificati ritardi, fatte le ovvie eccezioni.

In relazione a quanto precede, con la comunicazione raccomandata a.r. del 1° luglio 1980 (vale a dire sette mesi prima del compimento del 65° anno) ho trasmesso a Roma 11 documenti, concludendo testualmente: « Qualora occorranza altri documenti, interesse codesto Ente a volermeli cortesemente e tempestivamente richiedere ».

A distanza di otto mesi e più precisamente in data 23 febbraio 1981, la Cassa si è degnata — bontà sua! — di riscontrare la raccomandata del 1° luglio, con la richiesta di altri due documenti, che venivano trasmessi il successivo 17 marzo.

Poiché nel frattempo alcuni colleghi che si erano recati a Roma per affrettare la liquidazione della pensione, mi avevano riferito che non erano approdati a nulla, causa la cronica disorganizzazione ed ignavia amministrativa, il 18-2-1981 mi sono risolto a notificare alla Cassa un atto di diffida ad adempiere entro quattro mesi, a sensi dell'art. 7 della Legge n. 533 del 1973.

Non avendo la predetta diffida sortito esito alcuno, con l'intendimento di non sottostare all'umiliante trattamento subito dai colleghi Vincenzo Collina, Umberto Scota, Virginio Grassi e Renzo Soliani, a cui è stata liquidata la pensione, nella migliore ipotesi, con un ritardo di oltre tre anni, il 2 giugno 1981 con ricorso ho adito il Pretore del lavoro di Bologna, che ha fissato per la discussione della causa l'udienza del successivo 3 novembre.

Con memoria depositata in termine, si costituiva l'Ente, rappresentato e difeso dal delegato regionale (cioè da colui che ritenevo dovesse patrocinare gli interessi degli avvocati), eccependo che occorreva produrre altri due documenti, concludendo come appresso:

- 1) che in via pregiudiziale fosse dichiarata la improcedibilità del giudizio, perché non era stato esaurito l'iter amministrativo;
- 2) in subordine fosse rigettato il ricorso per documentazione insufficiente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

All'udienza di comparizione, il sottoscritto deduceva che l'iter amministrativo si era concluso con il silenzio - rifiuto opposto dall'Ente alla diffida del precedente 18 febbraio; quanto ai due documenti, non si comprende perché non siano stati chiesti prima, tenuto presente che la prima ondata di documenti risaliva al 1° luglio 1980.

Per soprammercato, ex adverso è stata domandata la rifusione delle spese, in spreto all'art. 152 della legge n. 533/73, che statuisce che il prestatore d'opera nei giudizi previdenziali non è assoggettato al pagamento delle spese, a meno che la pretesa non sia manifestamente destituita di fondamento.

Anche per aderire all'invito bonario del giudice del lavoro, la causa venne differita dal 3 al 26 novembre, fermo restando che nel frattempo sarebbero stati depositati i due documenti richiesti.

All'udienza del 26 novembre, la controparte ha chiesto altro rinvio per l'esame dei documenti, rinvio fissato per il 14 dicembre e successivamente per il 13 gennaio 1982.

In data 8 gennaio pervenne al sottoscritto un telegramma, con cui si comunicava che la giunta aveva deliberato la « Concessione della pensione a Suo favore »!

All'udienza del 13 gennaio, l'avversario chiedeva la mia rinuncia agli atti, non sussistendo più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.

Alla richiesta gli fu opposto un netto rifiuto, per cui fu disposto un altro aggiornamento al 25 febbraio.

Con l'intendimento di porre fine ad una stomachevole tiritera, con la raccomandata a.r. del 20 gennaio, significai alla Cassa che se non avesse provveduto a corrispondermi in concreto la pensione, mi sarei opposto ad ulteriori rinvii defatigatori.

Il 25 gennaio mi fu recapitato un espresso dell'Ente, con cui ero invitato a compilare un ennesimo modulo « onde consentire la liquidazione delle competenze spettantele ».

A prescindere che tale richiesta contrasta con la delibera della giunta esecutiva, vi è da ritenere che l'insonne burocrazia romana, dopo 19 mesi, abbia maturato il convincimento che fosse indispensabile far compilare un altro stampato!

Pro bono pacis, la richiesta fu evasa a stretto giro di posta con raccomandata a.r..

Ma come era ampiamente scontato, nel frattempo non ebbe luogo alcuna liquidazione, per cui all'udienza del 25 febbraio ho insistito ed ottenuto che fosse discussa la causa, ribadendo le conclusioni rassegnate nel ricorso.

L'avversario, previo essere stato autorizzato a produrre la comunicazione del direttore generale dell'Ente, del 17 febbraio 1982, il quale dava assicurazioni che erano state date « disposizioni affinché venga effettuato il conteggio degli arretrati maturati a tutto il febbraio 1982 », ha chiesto che il ricorso fosse rigettato, perché il sottoscritto a seguito delle accennate assicurazioni, non aveva più interesse alla causa!

Benché possa sembrare strano, il Pretore ha deliberato testualmente: « Decidendo definitivamente, dato atto che con delibera del 7-1-1982, la Giunta esecutiva della Cassa ha concesso la pensione all'avv. Dall'Olio come risulta anche dalla comunicazione n. 45134/14/278/C del 17-2-1982, dichiara cessata la materia del contendere; condanna la Cassa convenuta al rimborso di metà delle spese, che liquida in L. 263.000, di cui L. 215.000 di onorario ».

A nostro modesto avviso la decisione è censurabile per avere ritenuto che la promessa di pagamento del 7 gennaio 1982 (una tra le tante) valga ad estinguere l'obbligazione, il che è inaccettabile.

Sempre a nostro parere, la materia del contendere non cesserà fino a quando il sottoscritto continuerà a subire un danno ingiusto, costituito dalla lesione di un diritto primario, quale è quello della mancata corrispondenza in concreto della pensione.

Resta altresì acclarato che il sottoscritto dovrebbe rimettersi alla

condiscendenza ed alla provata... efficienza amministrativa della sullodata Cassa di previdenza per ottenere la erogazione della pensione che è maturata dal 1° marzo 1981, in quanto la sentenza di primo grado si è conclusa con una declaratoria che è cessata la materia del contendere e non con una sentenza di condanna al pagamento delle somme dovute.

Ovviamente la competente cancelleria si è rifiutata di munire di formula esecutiva la richiamata declaratoria, che non potrà essere utilizzata neppure per ottenere un decreto ingiuntivo, non essendo stati quantificati gli importi da corrispondere a titolo di pensione.

A questo punto sarà lecito chiedersi se valeva la pena prendere posizione in via stragiudiziale e giudiziale avverso la Cassa, per conseguire il mirabolante trattamento pensionistico che, con un'anzianità di 25 anni, ammonta a L. 198.000 per il 1981 e a L. 244.000 per il 1982!

La nostra risposta (benché la controversia sia suscettibile di ulteriori sviluppi giudiziari) è affermativa, perché si deve reagire contro chiunque si permette di trattarci a pesci in faccia.

Ad alcuni nostri colleghi, che rappresentano e amministrano la « nostra » Cassa, i quali assumono degli atteggiamenti da salvatori della patria, non possiamo esimerci dal rammentare loro che se l'Ente fosse stato gestito dal più sprovveduto degli amministratori, la pensione non potrebbe essere inferiore a quella attuale, che rasenta i limiti della pensione sociale, che, fino ad oggi, è stata concessa, a semplice richiesta, a chi non ha mai versato una lira per contributi.

Avv. Arturo Dall'Olio

DICIAMOCI LA VERITA' ...

Il garbo, l'ironia, il paradosso che venano la veridica « cronistoria » scritta dal Collega Dall'Olio, non sono sufficienti a contenere il comprensibile rancore che ne emerge con prepotenza. Da questo punto di vista la vicenda processuale e personale toccata a Dall'Olio può essere indicata come emblematica di uno stato d'animo diffusissimo fra gli iscritti alla Cassa, cioè fra tutti gli avvocati e procuratori legali. Uno stato d'animo di conflittualità, di incomprendione, di sfiducia, che si avverte in ogni occasione di scambio di idee sui temi della « nostra » Cassa. Le eccezioni si contano sulle dita di una mano; il più delle volte non sono neppure vere eccezioni, ma piuttosto rassegnata indifferenza.

Si è venuta a creare una profonda frattura, all'interno dell'organismo previdenziale e pensionistico forense, tra governanti e governati. A sentire i primi, non vi è spontaneismo, non vi è collaborazione, né comprensione, né solidarietà nella cosiddetta « base »; a sentire questa, la Cassa è retta con sistemi autoritari, persegue una politica aziendale schizofrenica, è incapace di assolvere le reali sue funzioni assistenziali.

Agli occhi degli iscritti la Cassa è diventata sempre più un ente alieno, una « cosa altrui », un organo da criticare, contrastare, combattere; un complesso al quale ci si rapporta con la stessa « simpatia » che caratterizza le relazioni col Fisco.

Eppure, dovrebbe essere (ci si perdoni l'espressione, qualsiasi riferimento a fenomeni insulari è del tutto involontario) una « cosa nostra », una creatura nostra, fatta soltanto dagli avvocati per gli avvocati, gestita da avvocati.

Chi volesse tentare una diagnosi psicologica di questa situazione di conflittualità andrebbe molto lontano. Potrebbe utilmente soffermarsi anche su altre parallele situazioni di analogo contenuto; si pensi, ad esempio e senza troppo discostarsi dalle esperienze settoriali, ai difficili rapporti che assai sovente si instaurano fra Consigli degli Ordini ed iscritti, quasi non fossero, quelli, emanazione elettiva di questi. Verrebbe da chiedersi « perché » la relazione fra amministratori ed amministrati si alimenta di reciproca incomprensione quasi inevitabilmente; quasi... fisiologicamente.

Ma non allontaniamoci troppo. Non è nostra intenzione elevarci a giudici ed elargire non richieste sentenze; né siamo autorizzati a parteggiare per una od altra posizione. Vorremmo, anzi, sforzarci di una certa obiettività.

Non si può non condividere quel soffuso rancore che dicevamo essere palpabile nella « cronistoria » emblematica del collega Dall'Olio. La vicenda che ci narra è allucinante, e spiega con dati di fatto inoppugnabili, meglio di qualsiasi commento, molte ragioni del rapporto negativo che lega gli iscritti al burocratismo borbonico della Cassa.

Ma non si possono ignorare neppure le realtà emergenti dalla quotidiana esperienza e dalla sconvolgente durezza di certi dati statistici, cioè dagli elementi con i quali sono costretti a fare i conti gli amministratori della Cassa.

La quotidiana esperienza è nota a noi tutti. Chi scrive può riferire poco della materia civile, ma può testimoniare del « recupero » delle marche Cicerone che è divenuto costume assai diffuso, sol che l'omissione dei timbri di annullamento lo consenta volta per volta: accade così che le 6000 lire del Cicerone non annullato su una comparsa (o non apposto, nelle sedi nelle quali il cancelliere non si sente l'animo del controllore fiscale per conto di terzi), vengano riciclate su altro atto, e se possibile più di una volta. Quanto alla materia penale, certe vergognose e avviliti raccomandazioni dei nostri colleghi al cancelliere che si accinge a verbalizzare la nomina fiduciaria anziché ufficiosa, cioè la verità anziché la bugia che fa risparmiare il Cicerone, se umiliano tutta la categoria forense, altro non sono che autolesionismo economico. Insomma, l'esperienza insegna che siamo tanto sensibili e intelligenti, quanto basta per fare di tutto allo scopo di evitare che la « nostra » Cassa si arricchisca a « nostro » vantaggio. Vogliamo che si arricchisca a spese « degli altri » colleghi, i più fessi, quelli che più Ciceroni usano, più credono di compiere atto di doverosa saggezza.

Quanto ai dati statistici, il Convegno di Rimini dovrebbe avere aperto gli occhi. A meno che la nostra intelligenza non ci consigli di atteggiarci, al riguardo, come spesso facciamo in sede di ricerca giurisprudenziale per una tesi processuale: se la ricerca ci fa imbattere in tanti precedenti contrari a quella tesi, chiudiamo le riviste utilizzate, mandiamo al diavolo la giurisprudenza, e continuiamo imperterriti a rimanere attaccati alla tesi di partenza. Pare faccia proprio così lo struzzo aggredito, quando nasconde la testa, e lascia esposte le natiche.

Dunque, a Rimini abbiamo appreso che nell'anno di grazia 1980 (l'altro ieri, per intenderci) erano 46.620 gli avvocati e procuratori italiani tenuti a

fare la dichiarazione ai fini dell'IRPEF; e che si sono potute registrare le seguenti situazioni (ci limitiamo ai dati nazionali, senza soffermarci sulle ripartizioni geografiche più specifiche):

| reddito dichiarato | N° iscritti | percentuale |
|---------------------------|---------------|--------------|
| z e r o | 5529 | 13,97 |
| da 1 a 3.000.000 | 10505 | 26,55 |
| da 3.000.001 a 3.600.000 | 2180 | 5,51 |
| da 3.600.001 a 5.000.000 | 3555 | 8,98 |
| | totale | 55,01 |
| da 5.000.001 a 10.000.000 | | 20,28 |
| | totale | 75,29 |

Non interessano qui gli scaglioni superiori (da oltre 10 milioni fino a oltre 100 milioni), cioè il restante 24,71% degli iscritti: come dire, i colleghi che nel 1980 hanno dichiarato un reddito mensile superiore a Lire 833.000.

I commenti sono facili e scontati. Nel 1980 quasi il 14% degli avvocati e procuratori italiani non ha dichiarato neppure una lira di reddito professionale; complessivamente, e compresi costoro, più della metà degli iscritti ha dichiarato un reddito professionale inferiore a L. 415.000 mensili.

Insomma, nel 1980 più della metà degli avvocati e procuratori italiani o era rappresentato da scapoli che hanno vissuto al massimo con un panino imbottito al giorno, o ha vissuto di rendita extra-professionale, o alle spalle della moglie; oppure più della metà degli iscritti ha volgarmente evaso il Fisco.

Se i nostri versamenti alla Cassa si vogliono rapportare alla capacità contributiva fiscale, se ne deve dedurre che più della metà degli iscritti (per carità, nel 1980: dopo le cose sono migliorate ovunque; o no?) ha fregato il Fisco, ha fregato i colleghi del rimanente 45% che lavorano anche per gli evasori, ma soprattutto (ci si perdonerà la volgarità dell'espressione, sulla quale insistiamo per non essere fraintesi) ha fregato sé stessa.

Brontoliamo, dunque, contro la « nostra » Cassa; la quale (e la « cronistoria » di Dall'Olio lo conferma) nulla o troppo poco fa per non suscitare il brontolio. Ma diciamoci la verità: non dovremmo soprattutto brontolare contro noi stessi?

Secondo il noto aforisma « chi è causa del suo mal pianga sé stesso »; ma qui non è questione di piangere. È il caso di accusare. Accusare noi stessi. Ovvero, senza inutile polemica, mutare atteggiamento. Cominciare a capire che la Cassa siamo noi, e dalla Cassa possiamo ricavare solo ciò che le diamo.

Achille Melchionda

EQUO CANONE: PIED À TERRE E GARÇONNIÈRE

« Sai che ti dico » — confidano molti proprietari di immobili urbani agli amici più fidati — « io l'equo canone lo frego. Nel mio appartamento o un trappolone (così in gergo bolognese, N.d.R.) o niente. Capisci, chiedo quello che voglio, sfratto quando voglio, non ho fastidi di sorta. Te l'immagini il sig. Tizio che si vede arrivare a casa un ricorso, come può spiegare alla moglie che lui disponeva di un certo appartamento, non proprio ad uso ufficio? ».

Andateci piano, signori proprietari aspiranti evasori dai rigori dell'equo canone. L'ammonimento viene dalla Pretura di Roma, sez. VI, sentenza 10 marzo 1981, per effetto delle seguenti **massime**:

Il francesismo « pied à terre » designa un piccolo alloggio del quale, colui che ne dispone, fruisce con intermittenza per brevi e frequenti soggiorni perché la sua sfera di interessi è territorialmente policentrica e comporta spostamenti da uno ad altro luogo. Da ciò consegue che la locazione ad uso di « pied à terre » soddisfa una esigenza abitativa di carattere permanente, benché discontinuo, distinta e distante dalle esigenze abitative di natura transitoria di cui all'art. 26 lettera a) della legge 392/78.

La « garçonnière » non soddisfa nessun bisogno abitativo né permanente né transitorio, ma un ben diverso bisogno di intimità, riservatezza, comodità, che attiene alla vita sessuale ed è totalmente estraneo al bisogno di abitazione. Il relativo contratto attiene ad una locazione ad uso diverso da quello di abitazione, soggetto alla disciplina di cui alla legge 392/78.

Insomma: il « pied à terre » gode di equo canone, la « garçonnière » fa godere di altre cose ma non dell'equo canone. E allora? Come dovrà comportarsi il proprietario aspirante evasore?

Questione di prove. Forse non basterà indicare la destinazione concordata sul contratto di locazione. Ad esempio: se il conduttore del pied à terre deve una sera ospitare la sua legittima consorte, non per questo fa il salto nella destinazione garçonnière. E se ci ospita la sua segretaria?

Chiaro che il conduttore, per stare nell'equo canone, sosterrà sempre che necessita di un pied à terre; e resisterà alle aggressioni legali del proprietario sostenendolo che sì, lui ha due segretarie, che spesso queste si licenziano e ne subentrano altre, quindi tutto quel preteso via-vai non muta la destinazione del pied à terre in garçonnière.

Ma poi, il Pretore di Roma è stato chiaro: è garçonnière se e quando il conduttore soddisfa un « bisogno di intimità, riservatezza, comodità, che attiene alla vita sessuale ». Se il conduttore (o la conduttrice, perché l'eguaglianza dei sessi è costituzionalmente garantita, di fronte alla legge, dall'art. 3) si reca nell'appartamento con ospiti sempre diversi e per qualche ora soltanto, ma per vedere la televisione, o scambiare due chiacchiere sull'immortalità dell'anima e sulla situazione politica dei Balcani, non trasforma il pied à terre in garçonnière.

Se il proprietario vuole sfuggire i rigori dell'equo canone dovrà dare insuperabile prova che oggetto delle visite lunghe o brevi, con persone

di sesso diverso, non importa se sempre le stesse o spesso cangianti, era un « bisogno di intimità, riservatezza, comodità, che attiene alla vita sessuale ». Deve, in poche parole, collocare agli angoli delle camere alcune cineprese, o almeno apparecchi fotografici automatici, a luce infrarossa (pare che talvolta nella garçonnière si discuta di politica a luci spente, per meglio concentrarsi), e produrre le pellicole al giudice.

Se l'ospite ripreso è il legittimo consorte del conduttore (o della conduttrice), come può stabilirsi con altre prove comparate, a cura del convenuto (si dice facciano prova sicura, in materia, i nei sulla schiena o un po' più in basso), la causa del ricorrente è perduta. Era proprio un pied à terre, non una garçonnière!

a. m.

ATTI GIUDIZIARI - REGISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio Ordini Forensi - Bologna

Con riferimento alle Sue 4-12-81 e 16-4-82 ed ai problemi che mi ha esposto, confermo quanto è già stato fatto presente in occasione di colloqui con componenti del Consiglio dell'Ordine.

L'ufficio si dibatte da anni in continue difficoltà, legate soprattutto alla insufficienza di personale, d'altro canto le formalità inerenti i compiti di istituto sono progressivamente aumentate, per cui se non si avrà un intervento di carattere straordinario, ben difficilmente le cose potranno combiare in meglio.

Inoltre si segnala che spesso sono causa della lentezza del servizio gli inconvenienti tecnici-meccanici ai terminali, inoltre spesso manca il collegamento con il centro operativo di Roma, causa l'avvio di nuove procedure, anche per la durata di un'intera giornata per quattro unità operative, rallentando l'intero servizio.

Distinti saluti.

p. IL DIRETTORE REGGENTE
Nobili Rag. Novella

A BUON INTENDITOR... NUMERI E LETTERE

Per « aiutare » (si fa per dire) gli iscritti ad orientarsi nella difficile compilazione dei moduli necessari alla retrodatazione e alla esatta determinazione dell'onere contributivo, la Cassa ha distribuito un dépliant di « chiarimenti » (si fa per dire) con note, istruzioni, richiami, rinvii, esplicazioni.

Indubbiamente degna di essere tramandata alla storia della criptografia forense la « istruzione » (si continua a far per dire) n. 19, che riproduciamo testualmente, senza superflui commenti che ne sciuperebbero la genuina incisività:

19) Nella colonna N viene indicato il contributo, calcolato come indicato alla nota 7, ma sulla base del reddito specificato nella colonna M, in sostituzione di quello che risulterebbe nella Colonna D (il dichiarante dovrà pertanto compilare anche la colonna A, ma non la colonna D, essendo quest'ultima sostituita dalla colonna N).

Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.

**(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna

Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali

tel. (051) 582157

comitato di redazione:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| U.R.C.O.F.E.R. | - Pietro Ruggieri |
| BOLOGNA | - Ruggero Benini |
| FERRARA | - Umberto Volta |
| FORLI' | - Roberto Valentini |
| MODENA | - Giorgio Giusti |
| PARMA | - Franco Magnani |
| PIACENZA | - Fabrizio Lucchini |
| RAVENNA | - Lorenzo Bucchi |
| REGGIO EMILIA | - Giacomo Bondoni |
| RIMINI | - Michele Cocchianella |

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: Achille Melchionda

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna